



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 6 – Verona, 26 giugno 2019**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Luglio 2019 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Maggio 2019 Pag. 6
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Maggio 2019 Pag. 7

### AFFARI GENERALI:

- Circolare CONAI-RILEGNO Pag. 8

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Medico competente – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico, Interpello Salute e Sicurezza sul Lavoro n. 4/2019 Pag. 14
- Cosmetici – Aggiornamento Normativa Pag. 15
- Rifiuti/Eow – Modificato l'art. 184-ter D.Lgs. 152/2006, cessazione della qualifica del rifiuto, Legge 55/2019 (CD. Sblocca Cantieri) Pag. 16
- Trasporto Merci Pericolose – ADR 2019, in vigore dal 1° luglio Pag. 17
- Sostanze Pericolose – Deroghe al divieto di uso del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche Pag. 17
- Cosmetici – Modello per la notifica dei siti di produzione Pag. 18
- Mangimi – Aggiornamento normativa Pag. 18
- Rischio Incidenti Rilevanti – Indicazioni ministeriali in risposta a due quesiti Pag. 20
- REACH/CLP – Restrizione per (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriolo – e suoi derivati – associati e solventi organici nei prodotti spray – REGOLAMENTO UE 2019/957 Pag. 20
- MUD 2019 – Sanzioni ridotte per i ritardatari Pag. 21
- Fertilizzanti – Aggiornamento normativa Pag. 22
- Acque – Linee guida ISPRA per il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche PFAS nelle acque superficiali e sotterranee Pag. 22

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 23

## SCADENZARIO LUGLIO 2019

---

### 01.07.19 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **maggio 2019**.

### 01.07.19 ⇒ DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO:

sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali; le società di persone e di capitali; le società fra professionisti; i consorzi; gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti; le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero; i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

### 01.07.19 ⇒ RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2<sup>A</sup> TRIMESTRE 2018:

inizia a decorrere, e scade il 31 luglio, il termine per esercitare la facoltà di richiesta di rimborso del credito Iva 2<sup>a</sup> trimestre 2019.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione - a partire dal 1° giorno successivo al trimestre di riferimento - con utilizzazione del Modello F24.

A tal fine è necessario indicare nello stesso:

- codice tributo 6037
- sezione rateazione/Regione/Prov. "0000"
- anno di riferimento 2019

### 02.07.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° giugno 2019;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° giugno 2019.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

**10.07.19 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:**

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al secondo trimestre 2019.

**16.07.19 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.07.19 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2019.

**16.07.19 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di giugno 2019, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.07.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di giugno (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.07.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di giugno (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.07.19 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di giugno ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.07.19 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.07.19 ⇒ FON.TE:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2019 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**16.07.19 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE****(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già

constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**20.07.19⇒ PREVINDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2019.  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.07.19⇒ PREVINDAI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2019.  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.07.19⇒ ARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2019 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**20.07.19⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre maggio-giugno 2019 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**22.07.19⇒ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:**

scade il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre. Il versamento va effettuato mediante il servizio presente nell'area riservata, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica.

**25.07.19⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **giugno 2019** e per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale al secondo trimestre 2019.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**31.07.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- - cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° luglio 2019;
- - contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° luglio 2019.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

**31.07.19 ⇒ INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive (ex EMens) e contributive (ex DM10) mensili con i dati relativi al mese di giugno 2019.

**31.07.19 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - VERSAMENTO:**

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **secondo trimestre 2019**.

**30.09.19 ⇒ IRES – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Versamento senza maggiorazione:**

*(E' stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30.9.2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019 a favore dei soggetti tenuti all'applicazione dei nuovi ISA)*

per i contribuenti soggetti ad Irpeg il versamento delle imposte a saldo ed in acconto (a titolo di IRES) deve essere effettuato entro il **giorno 30 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17. D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni).

Conseguentemente, per i soggetti con esercizio ad anno solare il termine di versamento delle imposte scade:

- il 30 giugno 2019, senza maggiorazione;
- il 30 luglio 2019, con la maggiorazione dello 0,40%.

**30.09.19 ⇒ CEDOLARE SECCA AFFITTI - Versamento:**

*(E' stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30.9.2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019 a favore dei soggetti tenuti all'applicazione dei nuovi ISA)*

termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata nella misura del 40%, dell'acconto dovuto.

Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52.

L'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.

E' possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.

Soggetti:

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva.

**30.09.19 ⇒ IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Persone fisiche e società di persone – Versamento senza maggiorazione:**

*(E' stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30.9.2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019 a favore dei soggetti tenuti all'applicazione dei nuovi ISA)*

scade il termine per l'effettuazione dei versamenti relativi ad Irpef, Irap, addizionali Irpef, imposte sostitutive, acconto sui redditi soggetti a tassazione separata, dalla dichiarazione Modello Unico delle persone fisiche e delle società di persone.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi – pertanto entro il 30 luglio 2019 con la maggiorazione dell'0,40%.

**Versamento:** Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **4001** – IRPEF a saldo;
- **3800** – IRAP a saldo.
- **4033** – IRPEF acconto – prima rata;
- **3812** – IRAP acconto – prima rata.
- **3801** – addizionale regionale all'IRPEF – autotassazione;
- **3844** – addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;
- **3843** – addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto.
- **4726** – persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore.

**30.09.19 ⇒ DICHIARAZIONE DEI REDDITI – RATEIZZAZIONE IMPOSTE – TITOLARI DI PARTITA IVA:**

*(E' stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30.9.2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019 a favore dei soggetti tenuti all'applicazione dei nuovi ISA)*

per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita Iva.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

### Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001**





**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI MAGGIO 2019**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di MAGGIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6116
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5058
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4675
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	122,9482
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,7794
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,87176
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1185
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,7372
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1304

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## CIRCOLARE CONAI-RILEGNO

---

Per opportuna conoscenza, inoltriamo la **Circolare Conai-Rilegno del 14 giugno 2019** che **integra e sostituisce** la Circolare del 10 dicembre 2012 riguardante i pallet in legno.

La Circolare allegata (che sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), in download documenti/circolari applicative) contiene un aggiornamento delle procedure conseguenti ai nuovi adempimenti consortili in vigore dal 1° gennaio 2019 con riferimento ai:

- pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati;
- pallet in legno nuovi, se prodotti in conformità a capitolati codificati e impiegati in circuiti controllati.

Riporta anche le istruzioni operative per alcune casistiche particolari.

Il nostro numero verde **800.337799** è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Circolare 14 giugno 2019

**Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai sui pallet in legno. Aggiornamento<sup>1</sup> procedure conseguenti ai nuovi adempimenti consortili in vigore dal 1° gennaio 2019<sup>2</sup> con riferimento ai:**

- **pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati;**
- **pallet in legno nuovi, se prodotti in conformità a capitolati codificati e impiegati in circuiti controllati.**

In conseguenza delle novità introdotte **con effetto 1° gennaio 2019**, le specifiche procedure agevolate di applicazione del Contributo ambientale Conai (CAC) da riservare sia ai pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, sia ai pallet in legno nuovi rispondenti a determinati requisiti sono le seguenti.

**a. Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.**

Su tali tipologie di pallet - a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario) nonché dall'effettiva riparazione<sup>3</sup> eseguita sugli stessi, **se reimmessi al consumo da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria)** - a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore di imballaggi o di commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno, sono previste formule agevolate, diversificate in funzione delle due seguenti casistiche:

<sup>1</sup> La presente circolare integra e sostituisce la circolare del 10 dicembre 2012 relativa agli stessi imballaggi in oggetto, in vigore fino al 31.12.2018.

<sup>2</sup> Descritti, in particolare, nei seguenti documenti (disponibili sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) nella sezione Download documenti/Circolari applicative):

- Circolare Conai del 29.11.2018 avente per oggetto "Applicazione del Contributo ambientale Conai. Novità riguardanti i commercianti di imballaggi vuoti";
- Comunicato stampa Conai del 31.7.2018 che riguarda, tra l'altro, la diminuzione della percentuale del peso da assoggettare a CAC dal 40% al 20% per i pallet sia nuovi sia reimmessi al consumo nell'ambito di circuiti produttivi controllati con lo scopo di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo di tali pallet.

<sup>3</sup> Sia direttamente sia attraverso i cosiddetti contoterzisti.



- *CASO 1: percentuale del peso da assoggettare a CAC: 60% (abbattimento 40%) del peso degli imballaggi ceduti, a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto);*
- *CASO 2: percentuale del peso da assoggettare a CAC: 20% (abbattimento 80%<sup>4</sup>) del peso degli imballaggi ceduti, se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al seguente paragrafo b.*

**b. Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo**

Si tratta della stessa tipologia di pallet richiamati al precedente CASO 2 ma di nuova produzione, per i quali la percentuale da assoggettare è pari al **20%** del peso (abbattimento 80%<sup>4</sup>), se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti e validati, per i quali sussistono i seguenti requisiti minimi, essenziali per l'accesso all'agevolazione:

- l'istituzione di un Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo (di seguito "Sistema"), gestito da un soggetto appositamente individuato e riconosciuto da Conai e Rilegno, che assicuri e si faccia carico del funzionamento del sistema stesso;
- il suddetto Sistema e la gestione del medesimo sono sottoposti al controllo coordinato di Conai e Rilegno: il gestore del sistema è obbligato altresì a garantire in via continuativa a Conai e Rilegno l'accesso a tutte le informazioni quali/quantitative indispensabili per l'espletamento delle verifiche sulla efficacia/fattibilità del Sistema;
- i consorziati che provvedono alla produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere identificati e devono aver aderito espressamente al Sistema;
- l'accesso al Sistema è garantito a tutti i consorziati che possiedano i requisiti da esso previsti;
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono avvenire nel rispetto di definiti capitolati, specificatamente validati da Conai e Rilegno, che identifichino chiaramente le caratteristiche (ad es. dimensioni, portata) che i pallet medesimi dovranno avere;
- i pallet nuovi e usati che accedono alle formule agevolative devono essere identificati in modo univoco con un marchio o altro metodo preventivamente riconosciuto (ad es. graffa, chiodo, etichetta inamovibile);
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolate devono essere sottoposte al controllo di un ente terzo indipendente, sia sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di qualità

---

<sup>4</sup> Vedi precedente nota 2.



e sicurezza dei pallet nuovi e usati, sia sotto il profilo della correttezza delle operazioni svolte dai consorziati produttori e riparatori.

Per effetto delle novità procedurali introdotte dalla citata Circolare Conai del 29/11/2018, i commercianti di imballaggi vuoti<sup>5</sup> (e, quindi, anche i meri commercianti di pallet in legno, nuovi o usati<sup>6</sup>) ai soli fini dell'applicazione del CAC sono stati equiparati ai produttori di imballaggi e, pertanto, tenuti:

- ad acquistare gli imballaggi vuoti da commercializzare, senza applicazione del CAC da parte dei fornitori, previo rilascio di un'apposita attestazione di esenzione agli stessi fornitori (mod. 6.23);
- ad applicare il CAC sulle prime cessioni<sup>7</sup> di imballaggi ad utilizzatori;
- a dichiarare (mediante presentazione del modulo 6.1 legno) e versare il CAC direttamente al Conai.

Tale modulo, nella colonna "Tipologia imballaggio", riporta anche le specifiche voci con le relative percentuali del peso da assoggettare al CAC (20% o 60%).

Le procedure riportate nella presente Circolare hanno effetto dal 1° gennaio 2019. Fino al 31.12.2018 si applica la circolare del 10.12.2012.

## CASI PARTICOLARI

### ***1. Trasferimenti di pallet vuoti (nuovi o usati, dopo la "prima cessione") tra utilizzatori, diversi dai commercianti<sup>8</sup>***

Nei casi di trasferimenti di pallet vuoti, nuovi o usati, sui quali l'utilizzatore<sup>9</sup> ha già assolto il CAC direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), lo stesso utilizzatore in fattura deve indicare la dicitura "*corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*".

<sup>5</sup> Sono previste alcune agevolazioni per i cosiddetti "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti (vale a dire quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale) che possono continuare a riconoscere il CAC ai fornitori previa comunicazione apposita al Conai.

<sup>6</sup> Per i pallet rotti o danneggiati, vgs. precedente lettera a. e seguente punto 2.

<sup>7</sup> Si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:  
- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;  
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale (art. 4, comma 4 del Regolamento Conai)

<sup>8</sup> Paragrafo C 3. della Circolare Conai del 29.11.2018.

<sup>9</sup> Si tratta dell' utilizzatore che ha acquistato imballaggi vuoti per riempirli e successivamente li cede ad altri utilizzatori che li impiegano per il trasporto delle proprie merci. Non rientrano, dunque, in tale casistica i trasferimenti da o verso i commercianti di imballaggi nuovi o usati o tra utilizzatore industriale e commerciante di imballaggi vuoti o tra commerciante di imballaggi vuoti e utilizzatore industriale.



In buona sostanza, questa dicitura deve essere utilizzata laddove il cedente (già diretto utilizzatore del pallet) sia in grado di dimostrare che il CAC su quell'imballaggio sia stato effettivamente assolto e quantificabile; negli altri casi<sup>10</sup> in cui il CAC è assolto ma non quantificabile, la dicitura dovrà essere la seguente: *"corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto"*.

**2. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi.**

Nei trasferimenti di semilavorati e/o di materie prime ricavati dal recupero di pallet usati ad un'impresa che produce imballaggi (produttore), non si realizza la cosiddetta Prima Cessione, con la conseguenza che il cedente (ad esempio il riparatore di pallet) non deve versare il Contributo Ambientale, poiché tali adempimenti sono posti in capo al produttore e/o al commerciante di imballaggi vuoti al momento in cui effettua la prima cessione.

**3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori<sup>11</sup>.**

Nell'ipotesi in cui il riparatore di pallet trasferisca semilavorati o materia prima ad un autoproduttore di imballaggi in legno si verifica la cosiddetta "Prima Cessione"; in tal caso, il riparatore deve applicare il Contributo ambientale in fattura nonché dichiararlo (con modulo 6.1 legno) e versarlo al Conai, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- che i semilavorati e/o la materia prima siano utilizzati dal soggetto acquirente per produrre o riparare imballaggi in legno;
- che gli imballaggi in legno prodotti o riparati siano adibiti al confezionamento delle merci dell'acquirente.

**4. Riparazione di pallet di proprietà di terzi**

Per la riparazione di pallet di proprietà di terzi (rientranti nella casistica degli autoproduttori di imballaggi), il riparatore addebita il CAC, limitatamente ai quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione e, conseguentemente, dichiarerà e verserà il Contributo al Conai, nelle seguenti misure, in funzione di ciascuna casistica:

- 20% del peso per la riparazione di pallet, prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi

<sup>10</sup> Ad esempio, nel caso di acquisto di merci imballate e rivendita degli imballaggi usati delle stesse merci.

<sup>11</sup> È definito "autoproduttore" il soggetto che acquista materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti.



- indicati al precedente paragrafo b. Restano valide le condizioni di cui al medesimo paragrafo anche con riferimento al riparatore;
- 100% del peso negli altri casi.

#### ***5. Trasferimenti di pallet a clienti esportatori***

Nei trasferimenti a clienti esportatori che si avvalgono del plafond di esenzione (procedura ex-ante, modulo 6.5), il fornitore del pallet applica l'esenzione da plafond proporzionalmente al peso assoggettato/assoggettabile a Contributo ambientale, al netto della percentuale di abbattimento spettante.

#### ***6. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento.***

Il riparatore che destina i pallet non più riparabili alla termovalorizzazione o al recupero di materia o allo smaltimento non è tenuto a versare il Contributo Ambientale e non deve nemmeno indicare in fattura il Contributo già versato, dal momento che l'imballaggio ha cessato di esistere come tale nel momento in cui è divenuto rifiuto.

Per eventuali approfondimenti e per istruzioni sulle modalità di autorizzazione da parte di Conai e Rilegno per usufruire delle agevolazioni sub a. (caso 2) e sub b. contattare il numero verde Conai 800.337799, oppure scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando la presente circolare.

Per le altre procedure di applicazione/esenzione/dichiarazione del CAC si fa rinvio alla Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) nella sezione Download documenti/Guida al Contributo.



**MEDICO COMPETENTE  
TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA SU SUPPORTO INFORMATICO,  
INTERPELLO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO N. 4/2019**

---

Reso disponibile dal Ministero del Lavoro l'Interpello n. 4 del 28 maggio 2019 recante “Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.”

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: *“è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più “personali”? E’ lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?”.*

La Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione *automatica* dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle *cartelle sanitarie e di rischio* inserite su un *data base* aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della *privacy*, **garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.**

Il testo dell'Interpello n. 4 del 28 maggio 2019 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **COSMETICI AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 maggio 2019 n. 137 il “Regolamento (UE) 2019/831 della Commissione del 22 maggio 2019 che modifica gli allegati II, III e V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici”.

Il provvedimento, in vigore dal 12 giugno p.v., introduce 226 nuove sostanze nell’elenco di quelle che sono vietate nella formulazione dei prodotti cosmetici e ha disposto la modifica dell’elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti e dell’elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici aggiornandoli alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Viene così di fatto aggiornata la normativa che disciplina la fabbricazione di cosmetici alle discipline previste per la classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**RIFIUTI/EOW**  
**MODIFICATO L'ART. 184-TER D.LGS. 152/2006,**  
**CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DEL RIFIUTO,**  
**LEGGE 55/2019 (CD. SBLOCCA CANTIERI)**

---

Publicata sulla Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, recante la *“Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (noto come decreto Sblocca Cantieri).

Il provvedimento, **in vigore dal 18 giugno 2019**, contiene un’importante modifica all’art. 184-ter, del D.Lgs.152/2006 in merito alla “ Cessazione della qualifica di rifiuto” (articolo introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 205 del 2010).

Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 del citato articolo 184-ter viene sostituito. A partite dal 18 giugno 2019, in attesa che vengano adottati uno o più decreti recanti i criteri End of Waste EOW per specifiche tipologie di rifiuti, le autorità competenti potranno concedere singole autorizzazioni per il recupero dei rifiuti (ex Titolo III-bis o articoli 208, 209, 211 del D.Lgs. 152/2006) basandosi sui criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il recupero semplificato dei rifiuti (D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 161/2002 e D.M. 269/2005), nonché individuando condizioni e prescrizioni necessarie a garantire l’attuazione dei principi generali della gestione dei rifiuti (art. 178) per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.

Il Ministero Ambiente potrà emanare **delle linee guida** per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

I titolari delle autorizzazioni rilasciate dopo il 18 giugno 2019 dovranno presentare alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle suddette linee guida entro un anno dall’entrata in vigore delle stesse.

Il testo della Legge è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ADR 2019, IN VIGORE DAL 1° LUGLIO**

---

Si ricorda che dal 1° luglio 2019 la modifica dell'Accordo Europeo relativa al trasporto Internazionale su strada delle merci pericolose (ADR 2019) diventa obbligatoria, in quanto viene meno il periodo transitorio durante il quale gli operatori potevano continuare ad applicare l'ADR 2017.

Pertanto i soggetti che effettuano il trasporto di sostanze pericolose, di cui fanno parte anche i rifiuti, dovranno attenersi alle novità approvate e recepite con il D.M. 12 febbraio 2019.

Si evidenzia in particolare la classificazione delle merci contenenti sostanze corrosive (prodotti commercializzati e rifiuti) secondo le nuove procedure che si rifanno al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). Nel caso delle miscele, la classificazione e l'assegnazione dei gruppi di imballaggio (I, II o III) avviene per stadi in base alle informazioni disponibili sulla miscela in quanto tale, su miscele simili e/o sui componenti della miscela stessa.

Nel caso una miscela non sia stata testata per determinare il suo potenziale di corrosione cutanea, e non siano disponibili dati sufficienti su miscele simili, l'assegnazione del gruppo di imballaggio va fatta prendendo in considerazione le proprietà corrosive delle sostanze contenute nella miscela.

### **SOSTANZE PERICOLOSE DEROGHE AL DIVIETO DI USO DEL PIOMBO IN ALCUNE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

---

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2019 il D.M. Ministero Ambiente 15 aprile 2019 recante "Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)".

Con tale provvedimento vengono recepite alcune direttive europee che derogano al divieto dell'uso del piombo in specifiche apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE, modificando l'allegato III del D.Lgs. 27/2014 che contiene le deroghe per l'utilizzo delle sostanze pericolose.

La nuova disciplina si applica a partire dal 1° luglio 2019, ad esclusione delle deroghe previste dalla direttiva 2019/178/UE per l'utilizzo del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale, vigenti dal 22 luglio 2019.

Il testo del D.M. del Ministero dell'Ambiente è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## COSMETICI MODELLO PER LA NOTIFICA DEI SITI DI PRODUZIONE

---

Fonte Ministero Salute

Il Ministero Salute con Provvedimento del Direttore Generale della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico ha approvato il modello “Comunicazione delle informazioni di sito di produzione” per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 9, comma 1 del D.M. 27 settembre 2018 “Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici”.

Il modello viene riportato in Allegato 1 al suddetto provvedimento corredato da indicazioni per la compilazione e dovrà essere inviato a mezzo pec dai soggetti di cui all’art. 8, comma 1 del citato decreto sia al Ministero della Salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico che alla Regione / Provincia autonoma dove è stabilito il sito di produzione, ai sensi dell’art. 9, comma 2.

Il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative con propria circolare esplicativa utile per la corretta individuazione delle operazioni di produzione.

Il Modello e la Circolare sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## MANGIMI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Si segnalano i seguenti Regolamenti UE approvati di recente in materia di mangimi:

**n. 764 del 14 maggio 2019**, in vigore il 4 giugno 2019, con il quale viene autorizzato l’impiego, secondo le condizioni previste, dei preparati *Lactobacillus hilgardii* e *Lactobacillus buchneri* nei mangimi destinati a tutte le specie animali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 15 maggio 2019 n. 126).

**n. 781 del 15 maggio 2019** con il quale viene autorizzato l’impiego del preparato 3-fitasi prodotto da *Komagataella phaffii* nei mangimi destinati a polli da ingrasso o a pollastre allevate per la produzione di uova, a galline ovaiole e a specie avicole minori da ingrasso, da riproduzione e allevate per la produzione di uova (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 16 maggio 2019 n. 127).

**n. 804 del 17 maggio 2019** che conferma l’impiego delle sostanze in forma organica del selenio e della selenometionina nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

**n. 805 del 17 maggio 2019** che ha autorizzato l’impiego del preparato muramidasi nei mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle specie avicole minori da ingrasso.  
(Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 20 maggio 2019 n. 132).

**n. 849 del 24 maggio 2019** che modifica l'autorizzazione relativa all'utilizzo del colecalciferolo (vitamina D3) nei mangimi destinati ai salmonidi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 27 maggio 2019 n. 139).

**n. 857 del 27 maggio 2019** con il quale viene rinnovato l'impiego della sostanza *saccharomyces cerevisiae* nei mangimi destinati alle pecore da latte e alle capre da latte (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 28 maggio 2019 n. 140).

**n. 892 del 28 maggio 2019** con il quale è stato autorizzato l'impiego del preparato *saccharomyces cerevisiae* nei mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori.

**n. 893 del 28 maggio 2019** che ha rinnovato l'impiego della sostanza *bacillus subtilis* nei mangimi destinati ai polli da ingrasso; in vigore il 18 giugno 2019.

**n. 894 del 28 maggio 2019** permette l'uso della sostanza l-treoninane prodotta da *escherichia coli* nei mangimi destinati a tutte le specie animali.  
(Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 29 maggio 2019 n. 142).

**n. 898 del 29 maggio 2019** che autorizza l'impiego del preparato eugenolo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso.

**n. 899 del 29 maggio 2019**, in vigore il 23 giugno 2019, che conferma l'impiego, secondo le condizioni previste, della sostanza *saccharomyces cerevisiae* nei mangimi destinati agli agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso.

**n. 900 del 29 maggio 2019** che ha confermato l'impiego degli additivi 8-mercaptop-mentan-3-one e p-ment-1-en-8-tiolo nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

**n. 901 del 29 maggio 2019** che conferma l'impiego degli additivi riboflavina prodotta da *Ashbya gossypii*, della riboflavina prodotta da *Bacillus subtilis* e del sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da *Bacillus subtilis* (fonti di vitamina B2) nei mangimi destinati a tutte le specie animali.  
(Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 3 giugno 2019 n. 144).

**n. 913 del 29 maggio 2019** ha rinnovato l'impiego della sostanza carbonato di lantanio ottaidrato nei mangimi destinati ai gatti. in vigore il 25 giugno 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 5 giugno 2019 n. 146).

**n. 962 del 12 giugno 2019** che modifica la normativa comunitaria che disciplina la produzione degli additivi destinati all'alimentazione animale, prevedendo due nuovi gruppi funzionali. Il nuovo provvedimento, in vigore il 3 luglio 2019, introduce nella normativa che regola la produzione degli additivi destinati all'alimentazione animale, il nuovo gruppo funzionale "sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti ai mangimi per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche dei mangimi", nella categoria "additivi tecnologici", e il nuovo gruppo funzionale "stabilizzatori della condizione fisiologica: sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la resilienza a fattori di stress", nella categoria "additivi zootecnici" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 13 giugno 2019 n. 156).

I Regolamenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI INDICAZIONI MINISTERIALI IN RISPOSTA A DUE QUESITI

---

*Fonte Ministero Ambiente*

Il Ministero Ambiente nella sezione Rischio Industriale / Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 11 D.Lgs. 105/2015) / Quesiti presentati al Coordinamento riguardanti l'applicazione del D.Lgs.105/2015 ha pubblicato le risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri soggetti partecipanti al Coordinamento, ad alcuni quesiti relativi all'applicazione del D.Lgs. 105 del 2015.

Le risposte approvate e pubblicate in questi giorni sono le seguenti:

**Quesito n. 17/2019:** Distanze danno emissioni atmosfera  
(disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it))

**Quesito n. 18/2019:** Assoggettabilità serbatoio a servizio oleodotto  
(disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it))

### REACH/CLP Restrizione per (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorottil) silanetriolo – e suoi derivati – associati e solventi organici nei prodotti spray destinati alla vendita al pubblico, REGOLAMENTO UE 2019/957I

---

Publicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 154 del 12.6.2019 il "Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione dell'11 giugno 2019 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorottil) silanetriolo e i TDFA".

Con tale provvedimento, in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, viene modificato l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 inserendo la seguente voce:

«73. (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorottil) silanetriolo Uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O- (alchil) derivati (TDFA).

**1. Non possono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 2 gennaio 2021 individualmente o in combinazione tra di loro, in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb, in peso, delle miscele contenenti solventi organici, in prodotti spray.**

2. Ai fini della presente voce, per "prodotti spray" si intendono gli aerosol, gli spray a pompa e i flaconi a spruzzo commercializzati per applicazioni sotto forma di spray per trattamenti protettivi o impregnanti.

3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, l'imballaggio dei prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o TDFA associati a solventi organici, come indicato al paragrafo 1, e immessi sul mercato per uso professionale deve recare in modo chiaro e indelebile le seguenti diciture: "Uso riservato agli utilizzatori professionali" e "Letale se inalato", con il pittogramma GHS06.

4. La sezione 2.3 delle schede di dati di sicurezza contiene le seguenti informazioni: "L'uso di miscele costituite da (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb e solventi organici in prodotti spray è riservato agli utilizzatori professionali; tali miscele recano la seguente dicitura 'Letale se inalato'."

5. I solventi organici di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 comprendono i solventi organici utilizzati come propellenti di aerosol».

Il Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### MUD 2019 SANZIONI RIDOTTE PER I RITARDATARI

---

Si ricorda che il 22 giugno 2019 è scaduto il termine per la presentazione del MUD relativo all'anno 2018.

La presentazione effettuata dopo il termine previsto dalla normativa ma entro 60 giorni dalla scadenza (**60 giorni e non due mesi**) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).

L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.

#### **Comunicazione Veicoli Fuori Uso:**

L'omessa comunicazione e la comunicazione eseguita in modo incompleto o inesatto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000 (art. 13, comma 7, del D.Lgs. 209/2003).

#### **Comunicazione Produttori AEE:**

La mancata, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione annuale è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 20.000 (art. 38, comma 2, lettera h, del D.Lgs. 49/2014).



## FERTILIZZANTI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2019 n. 130 il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 26 marzo 2019 recante "Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della Legge 7 luglio 2009, n. 88».

Con tale decreto, in vigore dal 6 giugno u.s., viene aggiornata la normativa nazionale che ha previsto il riordino e la revisione della disciplina dei fertilizzanti, le disposizioni relative agli ammendanti e ai prodotti ad azione specifica.

Publicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della UE serie L n. 170 del 25 giugno 2019 il Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 2003/2003.

Il Regolamento entra in vigore il prossimo 16 luglio 2019 e si applica a partire dal 16 luglio 2022, data in cui sarà abrogato il Reg. CE 2003/03.

Il presente Regolamento, che modifica le regole per il commercio dei fertilizzanti, non si applica:

- a) ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;
- b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il testo del D.M. e del Regolamento sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## ACQUE LINEE GUIDA ISPRA PER IL MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE PFAS NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

---

*Fonte ISPRA*

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono molecole altamente resistenti ai processi di degradazione termica, biodegradazione, idrolisi, metabolizzazione e di conseguenza altamente persistenti nell'ambiente in considerazione anche del fatto che sono sostanze altamente solubili in acqua.

Questi composti non sono naturalmente presenti in natura; la loro presenza proviene da attività antropica, per lo più da procedimenti di produzione industriale, operazioni di smaltimento o dal rilascio nell'ambiente derivante da numerosi prodotti che li contengono. La loro diffusa presenza e il loro bioaccumulo nell'uomo e nell'ambiente rendono alcune di queste sostanze molto tossiche.

Per questo motivo, ISPRA insieme a SNPA ha avviato le attività per monitorare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Nel rapporto sono presentati i risultati di un'indagine preliminare a livello nazionale che permetterà alle Regioni la programmazione del monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei corpi idrici superficiali e sotterranei secondo la Direttiva Quadro Acque nell'ambito delle attività dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici.

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ALLIANZ** – Welfare e Rischi Aziendali

**ANALYSIS SERVICE** – Analisi Ambientali

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e Visite Specialistiche

**CDI MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Route

**EULER HERMES** – Servizi Assicurativi alle Aziende

**EUROTECNICA** – Vendita, Noleggio e Assistenza Macchine per Ufficio

**FCA ITALY** – Automobili

**FOOD AND SWEET** – Ristorazione, Catering

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi Elettronici d'Allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di Lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**INFOR GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s.** - Servizi alle Imprese

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**MASIERO GOMME** – Sicurezza per la Guida e Noleggio

**M & P INGEGNERIA** – Ingegneria Civile, Messa in Sicurezza Sismica

**NEXIVE** – Servizio Postale Privato

**NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a Lungo Termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**QCOM** – Telecomunicazioni Cybersecurity

**SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali

**SPHERA CONSULTING** – Consulenza e analisi finanziaria

**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuoto, benessere

**STUDIO ESSEPI** – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

**TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

**TEMPOR SPA** – Agenzia per il Lavoro

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Vino e enoturismo

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

**ZOSTAN SACE** – Polizze assicurative crediti commerciali